

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **554/1988** (ECLI:IT:COST:1988:554)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **10/05/1988**

Deposito del **12/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **25/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13117**

Atti decisi:

N. 554

ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 lett. c), del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione Siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 dal T.A.R. per la Sicilia su ricorso proposto da Segreto Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 il T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania, su ricorso proposto da Segreto Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, in riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, nella parte in cui la predetta disposizione non stabilisce espresso divieto di presentazione di liste recanti per contrassegno immagini o soggetti costituenti espressione di valori di comune sentimento;

che nel giudizio si è costituito il Presidente della Regione siciliana chiedendo sia dichiarata la infondatezza della questione;

Considerato che l'assenza nella legislazione regionale siciliana di un divieto di tal sorta non determina - in contrario dell'assunto del collegio a quo - incidenza alcuna sui parametri costituzionali indicati, attesa la generale poich  a tutti nota manifestazione espressiva dei simboli ed emblemi di cui trattasi;

Visti gli articoli 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit  costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, in riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Cos  deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.